

## Decreto Sostegni bis, REM e Indennità covid-19

Informazioni Patronato Inca - 03/07/2021



In relazione all'emergenza covid-19, con il **Decreto Sostegni Bis** (DL n.73/2021 in GU n.123 del 25 maggio 2021) il Governo ha disposto **ulteriori misure a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese**. In particolare si ricordano le 4 ulteriori quote di **Reddito di Emergenza (REM)** per il quale è necessario **richiedere l'ISEE 2021**, e le nuove **Indennità covid-19**, che comprendono questa volta anche i lavoratori agricoli. **In presenza dei requisiti per il REM, le domande vanno presentate entro il 31 luglio 2021, mentre per le indennità covid-19 c'è tempo fino al 30 settembre 2021.**

### [REDDITO DI EMERGENZA \(REM\)](#)

Il **REM** si rivolge ai **nuclei familiari in condizione di necessità economica** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Per le **quote di REM di giugno, luglio, agosto e settembre 2021**, tutti devono presentare domanda, anche chi ha già beneficiato delle precedenti quote, **entro il 31 luglio 2021, con ISEE 2021 valido inferiore a 15.000 €.**

Per **presentare domanda di REM** puoi avvalerti dell'assistenza del **Patronato INCA**; se devi ancora **richiedere l'ISEE 2021** rivolgiti al **CAAF CGIL**, chiama il numero **0422 4091 - tasto 2** per fissare subito un appuntamento. **Le pratiche per il REM e per l'ISEE sono gratuite. Per verificare i requisiti e ricevere assistenza per le DOMANDE**



[visita la pagina dedicata al REDDITO DI EMERGENZA](#)

[INDENNITÀ COVID 19](#)

Il **Decreto Sostegni Bis** (DL n.73/2021, art. 10) ha introdotto **nuove indennità a favore degli operai agricoli (800 euro) e dei pescatori autonomi (950 euro)** e previsto un'**ulteriore indennità omnicomprensiva (1.600 euro) a favore delle categorie già destinatarie delle indennità covid-19** del Decreto Sostegni (art. 10 del DL n.41/2021, convertito in Legge n.69 del 21 maggio 2021 con modificazioni):

- lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, stagionali, anche in somministrazione, e a tempo determinato
- lavoratori stagionali, anche in somministrazione, appartenenti a settori diversi
- lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio
- lavoratori dello spettacolo
- collaboratori sportivi (l'indennità varia tra 800, 1.600 e 2.400 euro) (\*)

In **presenza dei nuovi requisiti devono presentare domanda entro il 30 settembre 2021 SOLO I NUOVI BENEFICIARI, ovvero oltre agli operai agricoli e ai pescatori autonomi, i lavoratori delle suddette categorie che li hanno maturati sostanzialmente dopo il 23/03/21 ed entro il 26/05/2021**; a chi ha beneficiato dell'indennità del Decreto Sostegni verrà erogata in automatico, senza necessità di ulteriore domanda. Ai collaboratori sportivi (\*) già beneficiari della misura per le mensilità precedenti è stato richiesto di procedere entro il 4 giugno con la **conferma dei requisiti sul portale di [Sport&Salute Spa](#)**, seguendo le indicazioni riportate.

Per verificare i requisiti e ricevere assistenza nella presentazione delle **NUOVE DOMANDE** puoi rivolgerti alle categorie di riferimento e \_



**[consultare la pagina dedicata alle INDENNITÀ COVID 19](#)**